

COMUNE DI ANCONA

Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo ....., sita a Ancona in  
Via .

Ancona,

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con Sede Istituzionale in Piazza XXIV Maggio 1,  
Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato Frontaloni ing.  
Ermanno, nato a Cingoli (MC) il 12 gennaio 1953, domiciliato per l'ufficio  
in Ancona presso la Sede comunale, che interviene al presente contratto ed  
agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del Comune di Ancona, in seguito denominato "Comune", codice fiscale e  
partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di Dirigente di Direzione  
Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano,  
Edilizia Storico Monumentale, Sport, conferitagli con il decreto sindacale  
del 29 dicembre 2014 n. 153 in forza del combinato disposto dell'art.107  
comma tre lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.28 del vigente  
statuto comunale e dell'art.11 del vigente regolamento comunale dei  
contratti; da....., in attuazione della determina dirigenziale n. che  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad  
esso non materialmente allegata;

In seguito denominato "Comune"

E

- " .", con sede in Ancona, , Codice fiscale e  
Partita IVA , numero di iscrizione del registro CONI ,

rappresentata da \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, residente in Ancona, \_\_\_\_\_ nella sua carica di Presidente pro tempore e legale rappresentante a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del .....

In seguito denominata “Associazione”.

Premesso:

- che con atto del Consiglio comunale n. 49 del 28 aprile 2011 è stata deliberata la concessione a terzi del servizio di gestione di alcuni impianti sportivi comunali, compreso l'impianto sportivo denominato “ \_\_\_\_\_ ”:
- che con atto della Giunta comunale n. 366 del 14 giugno 2016 l'impianto sportivo denominato “ \_\_\_\_\_ ” sito in Ancona in via \_\_\_\_\_, sulla base del quadro economico ad essa allegato, è stato classificato privo di rilevanza economica;
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è determinato l'affidamento della concessione della gestione del predetto impianto ai soggetti di cui al Regolamento della Regione Marche n. 4 del 7 agosto 2014 e al Regolamento comunale per l'uso e per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 142 del 18 novembre 2010, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs n. 50 del 14 aprile 2016, previa pubblicazione di bando per manifestazioni di interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo \_\_\_\_\_ del disciplinare di gara e

del capitolato speciale di oneri;

- che con determinazione dirigenziale n. del    sono state approvate le risultanze dei verbali di gara n. del    e la concessione del predetto servizio è stata aggiudicata definitivamente al Concessionario che ha ottenuto il punteggio complessivo di \_\_\_\_ /100 ed ha offerto un ribasso del % sull'importo posto a base di gara;
- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto con il Concessionario come da documentazione che si conserva agli atti della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport;
- che è stata ammessa    (offerta) ;
- che la spesa a carico del Comune è stata finanziata mediante imputazione ai competenti capitoli dei bilanci di previsione con determinazione dirigenziale n. del ;
- che il Comune ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione della concessione, come da documentazione conservata agli atti della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport;
- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n.159/2011;

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara

Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, gli atti di gara e i documenti prodotti dal Concessionario per la partecipazione alla gara.

#### Art.2 – Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna, la concessione della gestione dell'impianto sportivo denominato “ \_\_\_\_\_” sito in Ancona in via individuato e descritto all'articolo 1 del capitolato speciale d'oneri. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_

Art. 3 – Disciplina della concessione - documentazione parte integrante del contratto.

La concessione è regolata dal presente contratto e dai sotto elencati documenti:

Capitolato speciale d'oneri e allegati;

Offerta tecnica

Il capitolato speciale d'oneri e l'offerta tecnica esibita dal Concessionario in sede di gara costituisce parte integrante sostanziale del presente contratto.

Si dà atto che l'originale dell'Offerta Tecnica è conservata agli atti della Direzione Patrimonio,Sport.

#### Art. 4 – Durata

Il contratto di concessione decorre dalla data di esecuzione anticipata in via d'urgenza avvenuta in data \_\_\_\_\_ ed avrà scadenza al 30 giugno \_\_\_\_\_.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 – Canone di concessione – termini e modalità di pagamento.

Il canone di concessione di cui all'articolo 15 del capitolato speciale di oneri è fissato nella misura annua di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre I.V.A. Per le modalità e i termini di pagamento si rinvia all'articolo specifico del Capitolato speciale d'oneri.

Il canone deve essere corrisposto, a scelta del Concessionario, mediante:

versamento sul Conto Corrente postale n. 10907604 intestato a “Comune di Ancona – Servizio Sport” presso Poste Italiane S.p.A.;

versamento su Conto di Tesoreria presso la Tesoreria Comunale Banca Carige Italia S.p.A. – con sede in Ancona in Corso Garibaldi n.15 ovvero presso qualsiasi altro sportello o filiale della stessa Banca;

a mezzo bonifico sul Conto di Tesoreria IBAN IT 07 A 03431 02601 000000560590 presso la Tesoreria comunale Banca Carige Italia S.p.A. con sede in Ancona in Corso Garibaldi n.15.

Il canone verrà riscosso dal Comune. Il Concessionario è tenuto ad osservare le ulteriori ed eventuali prescrizioni sulle modalità di pagamento che verranno impartite nel corso del contratto dal Comune o dalla società dal medesimo incaricata.

Art. 6 – Corrispettivo a favore del Concessionario.

Il Concessionario, ai sensi all'articolo 17 del capitolato speciale d'oneri, ha offerto il corrispettivo annuo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre I.V.A., come da offerta economica che, in copia conforme informatica dell'originale cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, viene allegata al presente contratto sotto la lettera “C” e ne forma parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che l'originale dell'offerta economica è conservata agli atti della Direzione Patrimonio,sport.

Tale corrispettivo andrà erogato secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 17 del capitolato speciale d'oneri.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente dedicato al presente contratto, già comunicato dal Concessionario al Comune, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni con nota datata 7 marzo 2016.

Art. 7- Obblighi del Concessionario in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – Decadenza dalla concessione per inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010.

Art. 9 - Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d. lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente concessione non presenta rischi d'interferenza, pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi come meglio specificato all'art. 22 del capitolato speciale d'oneri.

Qualora il concessionario intenda effettuare lavori che ricadano negli artt.

90 e segg. del D.Lgs. 81/2008 dovrà conformarsi allo stesso a sua cura ed onere;

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. Il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, sulla tutela, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori come indicato nel del capitolato speciale di oneri.

#### Art.10 – Responsabilità del Concessionario e obblighi assicurativi

Per le responsabilità del Concessionario si rinvia all'articolo 13 dell'allegato capitolato speciale di oneri .

Il Concessionario, in attuazione dell'articolo 14 del capitolato speciale d'oneri ha prodotto le seguenti polizze assicurative:

polizza di responsabilità civile n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_;

polizza incendio n. \_\_\_\_\_ stipulata con stipulata con \_\_\_\_\_;

La suddetta documentazione viene conservata agli atti della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riquilificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport.

Il Concessionario è tenuto a presentare, su richiesta del Comune - Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riquilificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport, le quietanze di pagamento dei premi assicurativi successivi.

#### Art. 11 – Penali

Per le penali si fa rinvio all'articolo 25 dell'allegato capitolato speciale d'oneri.

#### Art.12 – Cauzione

Il Concessionario in ottemperanza all'articolo 24 del capitolato speciale d'oneri ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro ( ) mediante polizza fideiussoria n. emessa in data dalla . Detta polizza fideiussoria viene conservata agli atti della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport.

#### Art.13 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona.

Art. 14 – Dichiarazione ex art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Il Dirigente Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, dà atto che l'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, 1 comma 1 del decreto legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 – art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni  
Consip



Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte e il concessionario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate al concessionario le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art. 16 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.

Il Concessionario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali - e si obbliga a far osservare ( laddove compatibile) al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona

con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità.

Art. 18 - Assenza di cause interdittive ex art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, il Concessionario, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Concessionario medesimo.

Art. 19 - Assenza di cause ostative alla stipula

Il dirigente della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona;

che non ricorrono obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona,

che non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del d.p.r. n. 62/2013 e 18 del citato codice di comportamento del Comune di Ancona; che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni.

#### Art. 20 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Concessionario.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore presunto del presente contratto è di euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) e che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A.

Ai fini fiscali si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni e l'applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta relativa alla clausola penale inserita nell'allegato capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 27 del richiamato d.p.r. 131/1986.

Il Concessionario prende atto che la clausola penale inserita nell'allegato capitolato speciale è soggetta all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all'Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che il Concessionario si obbliga a versare al Comune entro cinque giorni dalla richiesta.??

Art.21 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Ermanno Frontaloni \_\_\_\_\_

<per la società> \_\_\_\_\_